

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE
ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2018, n. 210	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: la toponomastica anche in lingua italiana non può essere derogata.....	
2. Corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2018, n. 215	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. Premessa: Competenze legislative in materia di rifiuti.....	
3. L'esame nel merito: Interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regionali in materia di rifiuti	
3. Corte costituzionale, 21 dicembre 2018, n. 241	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: la proroga delle graduatorie del concorso del personale sanitario nella regione Valle d'Aosta è legittima.....	
4. Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2019, n. 6.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: Il necessario coordinamento tra le riduzioni di spese, il sistema delle entrate e le funzioni attribuite alla Regione.....	
3. L'esame nel merito: La mancata attuazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009....	
4. L'esame nel merito: La mancata attuazione della sentenza n. 77 del 2015	
5. L'esame nel merito: L'irragionevolezza della norma impugnata	
6. L'esame nel merito: Gli effetti della pronuncia.....	
5. Corte costituzionale, sentenza 1 marzo 2019, n. 31	
Esame della pronuncia	
1. Gli atti oggetto di impugnazione	
2. L'ammissibilità del conflitto di attribuzione.....	
3. L'esame nel merito: gli incrementi del gettito della tassa automobilistica sono soggetti al riparto dei decimi dovuti alla regione a statuto speciale	
6. Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2019, n. 62.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: Gli incentivi all'esodo del personale sono materia contrattuale e rientrano nell'ordinamento civile.....	
7. Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2019, n. 65.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. La competenza delle Regioni in materia di servizio idrico integrato	
3. L'esame nel merito: Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale impugnata.....	

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

4. L'esame nel merito: Legittimità di una società in house con proprietà residuale di enti diversi (Regione) da chi usufruisce del servizio.....
5. L'esame nel merito: Ulteriori questioni di legittimità costituzionale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

1. Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2018, n. 210

MATERIA	Lingua
OGGETTO	Art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Trentino-Alto Adige
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»; 2) <i>dichiara</i> , in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha ad oggetto l'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), in quanto la denominazione del Comune di nuova istituzione è espressa soltanto in lingua ladina, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA TOPONOMASTICA ANCHE IN LINGUA ITALIANA NON PUÒ ESSERE DEROGATA

Nel merito la Corte costituzionale ritiene fondata la questione.

La Corte rammenta che, da tempo, la lingua italiana è stata riconosciuta come l'unica lingua ufficiale del sistema costituzionale (sentenza n. 28 del 1982) non solo sotto il profilo formale ma anche sotto quello sostanziale, nei termini per cui le lingue minoritarie non possono mai mettere a margine la lingua italiana (sentenza n. 159 del 2009) ed è

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

anche essenziale per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé (sentenza n. 42 del 2017).

Contestualmente la Corte costituzionale evidenzia l'importanza della tutela delle minoranze linguistiche, quale principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale.

L'incrocio dei due valori costituzionali assume particolare rilievo nella toponomastica, tanto che trova il suo riconoscimento anche nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992 e nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio d'Europa il 1° febbraio 1995, ratificata ed eseguita in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302.

A livello dell'ordinamento interno si fa riferimento alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che contestualmente stabilisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (art. 1, comma 1), e che nei Comuni in cui si applica il regime di tutela delle minoranze linguistiche è possibile adottare in aggiunta al toponimo ufficiale, quello conforme alle tradizioni e agli usi locali (art. 10).


Lo Stesso art. 99 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige espressamente ribadisce che la lingua italiana «è la lingua ufficiale dello Stato», cui nella Regione è parificata la lingua tedesca, e che essa «fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali [dal medesimo] statuto è prevista la redazione bilingue». Anche nelle altre disposizioni dello statuto speciale non è mai derogata l'ufficialità della lingua italiana.

Relativamente alla lingua ladina, il suo impiego nella toponomastica è ammesso insieme alla lingua italiana, come previsto dalle norme di attuazione (l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 e l'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592).

Dall'intero quadro normativo emerge che nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol devono essere utilizzati toponimi nella lingua italiana e tedesca, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano toponimi nella lingua italiana e anche ladina, cimbra o mochena, nei territori ove sono presenti le rispettive popolazioni.

Nel caso di specie la Corte costituzionale riscontra che la Regione ha utilizzato un toponimo bilingue ma ha fatto ricorso, nella prima parte di tale toponimo (Sèn Jan di Fassa), a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa in lingua italiana mentre la normativa statutaria impone, che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un'altra, anche nella lingua minoritaria. Né d'altro canto era forzata la traduzione in italiano in "San Giovanni", che anzi era già diffusamente presente nei territori ove sorge il nuovo comune.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan» è estesa in via consequenziale alle ulteriori disposizioni e al titolo della legge.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

2. Corte costituzionale, sentenza 26 novembre 2018, n. 215

MATERIA	Ambiente, rifiuti
OGGETTO	Artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 4, e 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione, rispettivamente, agli artt. 94 e 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all’art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono gli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

2. PREMessa: COMPETENZE LEGISLATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI

La Corte premette l’esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, ricordando che la disciplina della gestione dei rifiuti è riconducibile alla materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, ferme restando per le Regioni ad autonomia differenziata le previsioni statutarie.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

Lo Stato può, in base a tali competenze, dettare una disciplina di protezione uniforme valida per tutte le Regioni e non derogabile da queste, un livello uniforme che si applica su tutto il territorio nazionale.

La competenza in materia di «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», ricorda la Corte, rappresenta una materia trasversale che si intreccia su competenze legislative sia statali che regionali, in quest’ultimo caso quali quella sulla tutela della «salute» o alla «protezione civile» (di competenza concorrente) o all’agricoltura e foreste (di competenza residuale). In particolare, quanto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la competenza esclusiva del legislatore statale può intersecare quella primaria della Regione in materia di «urbanistica» (art. 4, numero 12, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia) o quella concorrente in materia di «igiene e sanità» (art. 5, numero 16, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia).


le Regioni possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, pur sempre con il limite del rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente (sentenza n. 61 del 2009).

Nella recente sentenza n. 150 del 2018, la Corte ha confermato il suo consolidato orientamento, per cui la disciplina statale, in particolar modo contenuta nel codice dell’ambiente, costituisce un limite agli interventi normativi delle Regioni nei propri ambiti legislativi competenziali.

La Corte evidenzia anche la normativa statale prevede il coinvolgimento delle Regione, rimettendo alla legislazione statale specifici ambiti di tutela dell’ambiente. La Corte al proposito cita:

- l’art. 3 quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) l’adozione di forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione;
- il compito di individuare, quanto alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione (art. 94 cod. ambiente);
- le Regioni e le Province autonome sono state chiamate ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute in tale parte (art. 177, comma 7). Il successivo art. 196 cataloga in dettaglio le competenze delle Regioni, demandando ad esse tra l’altro, «la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti»; «la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani»; «l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti»; «l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi»; «la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei» al loro smaltimento.

Rispetto a tali ambiti competenza delegata, le disposizioni legislative del codice dell’ambiente operano quali limiti per la normativa delle Regioni, anche a statuto speciale, le quali devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal codice, non potendo esse derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

dallo Stato, né determinare un affievolimento o una minore efficacia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

3. L'ESAME NEL MERITO: INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI RIFIUTI

L'esame della questione del merito riguarda in primo luogo l'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, recante la disciplina della formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. In tale disposizione, pur rinviandosi genericamente alle norme relative alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), si prevede che la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui al precedente art. 4, ma senza che, in realtà, sia parallelamente prescritta – secondo il dato testuale della disposizione – l'attivazione del procedimento di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Di essa è peraltro ammessa una interpretazione costituzionalmente orientata.


Se si considerasse la norma regionale isolatamente, la stessa non corrisponderebbe alla disciplina statale, afferma la Corte, confrontando nel dettaglio i relativi procedimenti amministrativi. Peraltro, soccorre in proposito il generale canone dell'interpretazione adeguatrice che consente di superare la censura di incostituzionalità.

Si rileva infatti la presenza nella legge regionale impugnata dell'art. 39 – che prevede che «[p]er quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia». Non si tratta di una disposizione di stile, priva di sostanziale portata normativa, ma piuttosto da essa discende che, con riferimento alla disposizione censurata, la mancata previsione di un adempimento o di una prescrizione non significa sua esclusione. In coerenza con tale impostazione, si deve ritenere che le norme del codice dell'ambiente, la cui applicazione non sia esclusa dalla legge regionale espressamente o per irriducibile incompatibilità, trovino applicazione unitamente alle norme regionali. Inoltre il riferimento testuale al «rapporto ambientale», contenuto nella disposizione impugnata, al secondo comma, significa che è richiamato quello specifico documento previsto dall'art. 13 cod. ambiente e con esso è richiamato il previo procedimento di verifica di assoggettamento a VAS previsto dal codice dell'ambiente.

Grazie a questa complessa ricostruzione in via interpretativa, è possibile per la Corte dichiarare la non fondatezza della prima questione posta dal Governo.

La seconda questione di legittimità costituzionale posta dal Governo, riguarda l'art. 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che fissa i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, stabilendo testualmente che «ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione».

La Corte dichiara non fondata la questione, in quanto la disposizione regionale, nel prevedere la localizzazione delle discariche a una distanza superiore a tremila metri, nella specifica ipotesi di impianti collocati a monte dei punti di captazione delle acque, ha

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

dettato un criterio più rigoroso rispetto a quello previsto dal codice dell'ambiente, non riducendo, ma anzi innalzando i livelli di tutela.

La norma regionale prevede uno specifico e molto particolare criterio di localizzazione che di per sé non esclude l'applicazione degli altri criteri previsti dall'art. 94 del decreto legislativo citato, i quali possono trovare applicazione sempre in base alla norma di chiusura di cui all'art. 39 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, per cui, in generale, si applicano le disposizioni del codice dell'ambiente per quanto non espressamente disposto dalla normativa regionale.

Infine risulta non fondata anche la questione posta sull'art. 23 della legge regionale suddetta, relativamente alla decadenza dell'autorizzazione unica in caso di violazione delle sue prescrizioni cui non sia seguito, da parte del gestore inadempiente, l'adeguamento prescritto dalla relativa diffida.

L'art. 22 della legge regionale in esame stabilisce che l'autorizzazione unica è sospesa in vari casi, elencati distintamente, e, in particolare, in caso di situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine per provvedere.

In relazione ad altre ipotesi di inadempimento, diverse da quelle di cui al comma 1, è prevista (dal comma 3 dell'art. 22) la sanzione della diffida cosiddetta semplice, ossia senza la contestuale sospensione dell'attività.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la disposizione da ultimo citata prevede che sia ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Se, poi, entro tale periodo, non cessa la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), disponendo la decadenza dell'autorizzazione unica


Lo schema e la sequenza del regime sanzionatorio della censurata disposizione regionale e di quella simmetrica statale sono analoghi.

È presente qualche asimmetria, che però non è tale da compromettere il complessivo e sostanziale rispetto della citata disposizione del codice dell'ambiente da parte della impugnata disposizione regionale


In effetti l'art. 22, comma 3 della legge regionale in esame prevede che, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, sia dapprima ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, solo allora la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvederà ad adottare decadenza, ai sensi del medesimo art. 23, comma 1, lettera c).

Invece, la disposizione statale (art. 208, comma 13, lettera c) fa conseguire la revoca dell'autorizzazione direttamente allo spirare del termine previsto dalla diffida in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con quest'ultima.

Nella sua essenzialità lo schema è però lo stesso: scadenza del termine previsto dalla diffida e conseguente decadenza/revoca dell'autorizzazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

È come se l'unico termine per adempiere, previsto dalla diffida secondo la disposizione statale, fosse articolato dalla disposizione regionale in due segmenti temporali. Anche in questo caso la Corte è in grado di salvare la norma regionale, grazie ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

3. Corte costituzionale, 21 dicembre 2018, n. 241

MATERIA	Lavoro pubblico, spesa sanitaria
OGGETTO	Art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 22 comma 1 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), che testualmente recita «[l]'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. L'ESAME NEL MERITO: LA PROROGA DELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO DEL PERSONALE SANITARIO NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA È LEGITTIMA

La Corte ritiene legittima la disciplina della Regione Valle d'Aosta rispetto a tutti i parametri costituzionali sollevati.

In particolare non è violato il parametro dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento al comma 1148 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 – in particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n. 2), ed e) – prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l'esercizio di facoltà di assunzione di personale. Questo in quanto la Regione Valle d'Aosta, come altre Regioni a statuto speciale, autofinanzia la propria spesa sanitaria (ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994) per cui «"lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, 'neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario' (sentenza n. 341 del 2009)" (sentenza n. 133 del 2010;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--


nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012)» (sentenza n. 125 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Altrettanto infondata è la violazione della normativa statale in materia di “ordinamento civile”, in quanto la proroga di una graduatoria concorsuale rientra tra i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale che appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. La disciplina del concorso pubblico e il suo atto conclusivo, ricorda la Corte, sono sottratti alla privatizzazione dell’impiego pubblico. Tale disciplina è riconducibile alla competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale – in particolare, di organizzazione del personale – ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost, applicabile anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dall’art. 2, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».

Non è altresì violato il principio del buon andamento, in quanto la mera difformità del termine di efficacia delle graduatorie rispetto ai termini stabiliti dalla disciplina statale, non determina la violazione del citato parametro, in quanto la Regione ha operato in base alla propria competenza legislativa residuale.

Il termine più lungo di efficacia delle graduatorie previsto dall’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 non contrasta con il principio del buon andamento dell’amministrazione pubblica, in quanto la misura della proroga («ulteriori dodici mesi») non è tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo da pregiudicare l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego nella AUSL della Valle d’Aosta e consente alla AUSL della Valle d’Aosta di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità.

Infine non è neanche violato il principio di eguaglianza sia con riferimento alle ASL di altre Regioni, avendo la Regione Valle d’Aosta operato in base alla propria competenza legislativa residuale, che giustifica trattamenti differenziati, sia in genere con le altre pubbliche amministrazioni in quanto la motivazione del rispetto del buon andamento nel caso di specie consente anch’essa una disciplina differenziata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

4. Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2019, n. 6

MATERIA	Finanza pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione.</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che stabilisce che «[n]ell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro».


2. L'ESAME NEL MERITO: IL NECESSARIO COORDINAMENTO TRA LE RIDUZIONI DI SPESE, IL SISTEMA DELLE ENTRATE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE

La previsione in esame è contestata dalla Regione Sardegna in quanto riconosce per l'intero triennio 2018-2020 un contributo economico pari a euro 15.000.000,00, di gran lunga inferiore a quella invece riconosciuto alle altre autonomie speciali.

La Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale per vari motivi.

La Corte esamina la questione partendo proprio dalla considerazione dell'evidente incoerenza tra la finalità della norma e le risorse stanziare per il triennio 2018-2020, alla mancata perequazione delle criticità insulari, al mancato stanziamento delle somme necessari e all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015 della Corte costituzionale. La norma statale si appalesa illegittima in quanto le risorse sottratte alla Regione sono ben maggiori dei 15 milioni di euro riconosciuti per il solo 2019.

L'incongruenza delle somme riconosciute è parametrata ai seguenti aspetti:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

- a) la lunga vicenda del contenzioso che non è mai stata definita secondo i canoni che la Corte aveva individuato fin dal suo insorgere (già con la sentenza n. 118 del 2012 precedentemente richiamata);
- b) la mancata ridefinizione delle relazioni tra Stato e Regione autonoma Sardegna secondo i criteri fissati dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009;
- c) il permanere di contributi e accantonamenti risalenti a pregressi esercizi finanziari automaticamente riproposti senza passare attraverso l'autonoma istruttoria che dovrebbe corredare ciascuna manovra di finanza pubblica, quando alle autonomie territoriali venga richiesto di concorrere alla sostenibilità del debito nazionale e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (sentenza n. 154 del 2017);
- d) le ammissioni dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla mancata attuazione – a oltre tre anni dalla sua pubblicazione – della sentenza n. 77 del 2015 in tema di accantonamenti a carico degli enti territoriali.

La Corte evidenzia che è mancata la correlazione tra entrate e le spese del bilancio regionale in relazione alle competenze regionali, come già richiesto dalla risalente sentenza n. 118 del 2012 e poi confermato dalle sentenze n. 154 del 2017, n. 188 del 2016 e n. 19 del 2015.

La mancata considerazione del profilo delle entrate regionali risulta di chiara evidenza con relazione alle rilevanti modifiche alla parte finanziaria dello statuto speciale intervenute nel 2006, alla mancata attuazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e alla lunga crisi finanziaria che ha colpito l'economia nazionale, che hanno pesantemente inciso sulle entrate regionali, che non sono mai state adeguatamente ponderate. Questo mentre, nel contempo, venivano adottati pesanti contributi alla finanza pubblica regionale, senza il necessario coordinamento con il riparto delle funzioni attribuite alla Regione.


3. L'ESAME NEL MERITO: LA MANCATA ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009

La Corte sofferma successivamente la sua attuazione sulla mancata ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 evidenziando che dopo quasi 10 anni non sia mai stata attuazione a tale disposizione e senza risolvere la questione dell'insularità. È chiaro che tale indicazione della Corte ha grande rilievo anche per tutte le altre autonomie speciali, cui fa riferimento la norma citata.

4. L'ESAME NEL MERITO: LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 77 DEL 2015

Ulteriormente la Corte evidenzia che lo Stato non ha ancora dato attuazione alla sentenza della Corte n. 77 del 2015, con la quale si era data una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 incompatibile con il consolidamento negli esercizi successivi di tali accantonamenti.

La natura degli accantonamenti, ricorda la Corte, è intesa come una sottrazione di disponibilità alla Regione che obbliga l'autonomia speciale ad una contestuale riduzione delle spese. Gli accantonamenti si caratterizzano per la loro transitorietà (in attesa di dare attuazione all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. In tal modo le regioni a statuto speciale contribuiscono al risanamento della finanza pubblica senza perdere definitivamente le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

risorse, che rimangono nella titolarità della Regione. Si tratta ovviamente di una situazione temporanea che non può prolungarsi a tempo indeterminato.

La Corte non accoglie l'argomentazione statale per cui attuare la sentenza n. 77 del 2015 avrebbe effetti dirompenti sulla finanza pubblica, in quanto coinvolgerebbe contestualmente tutte le autonomie speciali. La Corte ricorda che l'art. 97, comma primo della Costituzione si compone di due precetti distinti, quello del primo periodo riguardante l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale.

L'equilibrio complessivo deve essere congruo e coordinato con la singola componente aggregata, nei sensi che il primo incontra il limite nella sana gestione finanziaria del singolo ente e nella esigenza di garantire in maniera adeguata il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione

La Corte esprime un principio di fondamentale rilevanza, relativamente all'attuazione delle pronunce della Corte stessa, affermando che le relative rimodulazioni non possono essere rinviate a tempo indeterminato, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia. Sussiste dunque un obbligo a ottemperare che non contrasta con la naturale ampia discrezionalità in sede legislativa nel determinare le politiche finanziarie, ma la circoscrive parzialmente entro il limite della doverosa conformazione alle statuizioni del giudice costituzionale.

5. L'ESAME NEL MERITO: L'IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IMPUGNATA

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale anche con riferimento al parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza della disposizione impugnata. La previsione dell'esiguo stanziamento di 15 milioni di euro per il triennio è in palese contrasto con lo scopo di definire rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna che tenga conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità

6. L'ESAME NEL MERITO: GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA


La Corte infine declina anche gli effetti della sua stessa pronuncia, al chiaro scopo di evitare quanto aveva censurato rispetto alla mancata applicazione della sua precedente pronuncia.

Rimane ferma lo strumento principale dell'accordo in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale in materia finanziaria.

Per assicurare immediatamente delle risorse adeguate alla Regione nel triennio 2018-2020, in mancanza dell'accordo, si prevede che lo Stato anticipi nel corso del 2019 gli effetti in base ai criteri:

a) della «dimensione della finanza» della Regione Sardegna «rispetto alla finanza pubblica complessiva» (art. 27 della legge n. 42 del 2009);

b) delle «funzioni [...] effettivamente esercitate e dei relativi oneri» (art. 27 della legge n. 42 del 2009);

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

c) degli «svantaggi strutturali permanenti [...], dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite» (art. 27 della legge n. 42 del 2009);


d) del valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale (coerentemente con l'art. 97, primo comma, secondo periodo, Cost.);

e) del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost. e art. 27 della legge n. 42 del 2009);

f) del principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell'esercizio 2018 (ex multis, sentenze n. 10 del 2016, n. 155 del 2015 e n. 10 del 2015).


Il processo di rimodulazione delle risorse alla Regione deve essere ispirato alla chiarezza ed alla trasparenza dei meccanismi adottati per realizzare l'intervento riequilibratore.

La Corte, infine, rammenta la necessità della trasparenza dei rispettivi bilanci di Stato e Regione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

5. Corte costituzionale, sentenza 1 marzo 2019, n. 31

MATERIA	Imposte e tasse, tassa automobilistica
OGGETTO	<u>Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012) e 8 maggio 2017 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013)</u>
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Conflitto di attribuzione
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012), di concerto con il Capo del dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Capo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;</p> <p>2) <i>annulla</i> per l'effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede;</p> <p>3) <i>dichiara</i> che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013), nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, art. 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

	pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 4) <i>annulla</i> per l'effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. GLI ATTI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Regione Sardegna ha agito in sede di conflitto di attribuzione nei confronti dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012) e 8 maggio 2017 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013) che riservavano all'erario il maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica, sottraendoli alla Regione che ai sensi dell'art. 8, comma I, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) compartecipa a tali entrate.


2. L'AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

La Corte ritiene ammissibili i ricorsi proposti dalla Regione, disattendendo l'eccezione del Governo, per cui non sarebbe stata tempestivamente impugnata la legge n. 296 del 2006, della quale i decreti costituirebbero mera attuazione.

I conflitti di attribuzione sono infatti prospettati non in relazione alla lesività delle disposizioni legislative richiamate nella parte motiva dei decreti, bensì con riguardo al contrasto con le norme di attuazione dello statuto speciale (artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016), vigenti al momento dell'emanazione dei decreti stessi. La censura, infatti, riguarda il preteso contrasto con disposizioni diverse dall'art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e a esso sopravvenute.

Altrettanto non è accolta neppure l'eccezione d'inammissibilità in ordine alla partecipazione della Regione alla Conferenza Stato-Regioni che avrebbe determinato l'acquiescenza alle decisioni maturate in quella sede.

La Corte evidenzia, infatti, che l'eventuale «adesione della ricorrente all'intesa non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi (sentenze n. 130 del 2014, n. 275 del 2011, n. 95 del 2003)» (sentenza n. 36 del 2018).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

3. L'ESAME NEL MERITO: GLI INCREMENTI DEL GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA SONO SOGGETTI AL RIPARTO DEI DECIMI DOVUTI ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE

L'esame della questione del merito riguarda il fatto se gli incrementi del gettito della tassa automobilistica debbano tener conto del fatto che lo Statuto speciale per la Regione Sardegna rimette alla Regione i sette decimi di queste somme. La Corte costituzionale ritiene fondata la questione.


L'illegittimità dei decreti deriva, a parere della Corte, dal principio di successione delle leggi nel tempo, in quanto in evidente contrasto con le norme di attuazione dello statuto speciale (artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 114 del 2016), sopravvenute alla legge n. 296 del 2006 e in vigore al momento dell'emanazione dei suddetti decreti.

I decreti suddetti, in particolare, non hanno tenuto conto, nelle rispettive tabelle C e B, del fatto che le regolazioni a carico della Regione autonoma Sardegna, di euro 3.136.759,98 per l'esercizio 2012 e di euro 2.817.523,18 per l'anno 2013, non possono essere effettuate, poiché l'art. 8, lettera m), dello statuto speciale fissa la compartecipazione regionale nella misura dei sette decimi del gettito del tributo in esame e l'art. 15, comma 1, delle norme attuative stabilisce che tale compartecipazione non può essere oggetto di riserva erariale.

Tale applicazione sarebbe possibile solo in caso di «eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale» (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 114 del 2016), che non si presenta nel caso di specie.

L'art. 18, comma 1, delle citate norme di attuazione precisa inoltre che «[l]e disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010».

In base a tale disciplina la Corte ritiene dimostrato che sono state sottratte alla Regione risorse attribuite direttamente dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, con conseguente pregiudizio per l'autonomia finanziaria regionale presidiata dall'art. 7 del medesimo statuto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

6. Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2019, n. 62

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018) ,
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018).</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), che promuove un incentivo all'esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato, che si dimette dal servizio in via anticipata rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale dell'organico della Provincia autonoma, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. L'incentivo è calcolato in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione e demanda a successivi provvedimenti legislativi la determinazione delle modalità di attuazione della misura.

2. L'ESAME NEL MERITO: GLI INCENTIVI ALL'ESODO DEL PERSONALE SONO MATERIA CONTRATTUALE E RIENTRANO NELL'ORDINAMENTO CIVILE


La Corte, nella brevissima sentenza in commento, riconosce la fondatezza della questione di legittimità costituzionale in esame, in quanto la Provincia non ha una competenza negoziale in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro del proprio personale, dovendosi distinguere eventuali provvedimenti riferiti a singoli dipendenti da una disciplina normativa, quale quella, di interesse collettivo, oggetto della norma impugnata, riferibile a tutti i rapporti di lavoro privatizzato, che necessita di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.

La materia è, dunque, attratta dall'ordinamento civile e, in ragione delle disposizioni di cui all'art. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, dalle quali si ricava il principio, deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale. La materia andava dunque disciplinata non con una previa normativa, ma con una disciplina collettiva.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

7. Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2019, n. 65

MATERIA	Servizio idrico integrato, società pubbliche
OGGETTO	Artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell’art. 15 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006);</p> <p>2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce i commi 1-bis e 1-ter nell’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-bis nell’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117,</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

	secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 6) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)»


2. LA COMPETENZA DELLE REGIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La Corte, preliminarmente, effettua una analisi della competenza regionale in materia di servizio idrico integrato, confrontando il caso della Regione Sardegna con quello delle Regioni a statuto ordinario e le altre Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, pur riconoscendosi che tali regioni hanno una competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali ex art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 246 del 2009), la materia del servizio idrico integrato ricondotte «ai titoli di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) (tutela della concorrenza) e s), Cost. (tutela dell'ambiente), sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325 del 2010). Le Regioni possono dettare norme che tutelano più intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009 e sentenza n. 93 del 2017).

Conseguentemente spetta allo Stato la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, sia per i profili che attengono alla concorrenza sia per quelli relativi alla gestione unitaria del servizio (sentenza n. 173 del 2017 e n. 160 del 2016).

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le province autonome, la Corte rammenta la necessità di una comparazione tra le competenze statutarie e quelle derivanti dalla clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ciò ha portato al riconoscimento di una competenza legislative esclusiva per le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ed una competenza residuale per la Regione Siciliana. Nel caso sia riconosciuta una competenza esclusiva in base allo Statuto

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

speciale, i limiti sono quelli delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; in caso di competenza residuale in base alla Costituzione, i limiti sono quelli dell'art. 117, commi primo e secondo della Costituzione medesima.

La Corte evidenzia che per qualificare le competenze regionali si è integrato il testo degli statuti con le disposizioni delle relative norme di attuazione, che hanno un ruolo interpretativo ed integrativo delle norme statutarie (sentenza n. 93 del 2017).

Per il caso della Regione Sardegna, lo statuto speciale attribuisce alla stessa le competenze esclusive nelle seguenti materie:

- lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- edilizia ed urbanistica;
- acque minerali e termali;
- esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche.

La Regione è dotata altresì delle seguenti competenze concorrenti:

- assunzione di pubblici servizi;
- igiene e sanità pubblica.

Infine lo Statuto prevede all'art 14 che la Regione succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.


Relativamente alle norme di attuazione statutaria, l'art. 39, primo comma, del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, dispone che «[p]er la consegna dei beni dello Stato che passano alla Regione, da effettuarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1950, compresi i redditi che matureranno da tale data, le Intendenze di finanza di Cagliari, Nuoro e Sassari, ciascuna per il territorio di sua competenza, entro tre mesi dalla costituzione della Giunta regionale compileranno: a) un elenco dei beni immobili di demanio pubblico; b) un elenco dei beni immobili patrimoniali dello Stato».

La Corte conclude che la Regione Sardegna ha una disciplina equiparabile a quella della Sicilia, è dunque la sua competenza va qualificata come competenza concorrente. La Regione Sardegna, come la Regione Siciliana, ha infatti una competenza concorrente in materia di "assunzione di pubblici servizi".

La Corte evidenzia che una norma di attuazione è in grado di integrare le competenze statutarie e cita il caso della Regione Valle d'Aosta, la quale, pur avendo una mera competenza legislativa integrativa in materia di "assunzione di pubblici servizi", le è stato riconosciuto da una norma di attuazione l'esercizio di «tutte le attribuzioni» concernenti «tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili» (art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89).

Non è dunque escluso che in futuro La Regione Sardegna e la Regione Siciliana possano, attraverso le apposite norme di attuazione, conseguire maggiori competenze in materia.

La Corte effettua anche una ricostruzione dell'evoluzione normativa della legislazione regionale in materia.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 4 e 5 aprile 2019 Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)
---	---	---

3. L'ESAME NEL MERITO: INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA

Una prima questione di merito riguarda l'art. 1 della legge regionale impugnata, il quale aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, il comma 3-bis, del seguente tenore: «In considerazione del permanere del principio di affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche si assicura che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite».

Il Governo contesta la parte iniziale della norma, che a suo parere imporrebbe l'obbligo di effettuare sempre l'affidamento diretto *in house* del servizio idrico integrato.

La Corte dichiara non fondata la questione, in quanto la norma non ha carattere precettivo non prescrivendo né l'obbligo di una gestione affidata a un soggetto interamente pubblico, né che questa sia la condizione necessaria perché il servizio rimanga pubblico, locale e di interesse economico generale, ma un carattere di mero presupposto di fatto.

4. L'ESAME NEL MERITO: LEGITTIMITÀ DI UNA SOCIETÀ IN HOUSE CON PROPRIETÀ RESIDUALE DI ENTI DIVERSI (REGIONE) DA CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO

Una seconda serie di questioni riguarda gli articoli 4, 6 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017. L'art. 4 ha inserito l'art. 7-bis (rubricato «Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo») nella legge reg. Sardegna n. 4 del 2015; l'art. 6 della legge impugnata ha sostituito il testo dell'art. 12 (rubricato «Funzioni regionali») della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015; l'art. 8, comma 1, ha modificato l'art. 15, comma 1, sempre della legge reg. Sardegna n. 4 del 2015, stabilendo la quota minima di partecipazione della Regione nella misura del 20 per cento del capitale sociale di Abbanoa spa.


La questione riguarda la legittimità del sistema del controllo analogo configurato dalla legge regionale in esame, che dovrebbe essere svolto dai soggetti che usufruiscono del servizio (i comuni) e non dalla Regione.

Le contestazioni hanno avuto ad oggetto:

- all'art. 4 la previsione che il controllo analogo è svolto non dall'ente di gestione (EGAS) ma da una commissione sul controllo analogo (che peraltro fa parte dell'ente) e quindi, a detta del Governo, dalla Regione e non dagli enti;
- all'art. 6, la previsione che la Regione ha dei poteri di scioglimento del Comitato istituzionale dell'ente, che a detta del Governo, influirebbero sull'effettività del controllo analogo;
- all'art. 8, la riduzione della partecipazione della Regione all'ente di gestione, dal 49 al 20%, che comunque inciderebbe sull'effettività del controllo analogo.

La Corte dichiara non fondata la questione relativa agli anzidetti articoli della legge regionale in esame.

Secondo la Corte l'affidamento del controllo analogo ad un'apposita commissione, non incide l'effettività del controllo analogo in quanto la commissione è composta dai

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 4 e 5 aprile 2019</p> <p>Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Novembre 2018 - Aprile 2019)</p>
---	--	--

soggetti partecipanti dell'ente di governo che siano soci del gestore unico e dalla Regione, ma i componenti della commissione sono eletti secondo un criterio che assicura la netta prevalenza dei rappresentanti dei Comuni rispetto a quelli della Regione; di conseguenza, il controllo analogo è svolto da un organo nel quale prevalgono i rappresentanti degli enti locali partecipanti all'EGAS.

In altre parole la Corte riscontra la mancanza di un reale potere di controllo o di veto della Regione.

Anche sul potere di scioglimento del Comitato istituzionale d'ambito da parte della Regione, la Corte esclude che tale disposizione infici l'effettività del controllo analogo. Il Comitato istituzionale d'ambito costituisce uno dei due organi di governo dell'EGAS e le cause del suo possibile scioglimento da parte della Regione sono quelle «a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente; c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali».

La generica contestazione effettuata dal Governo non è convincente, in quanto per inficiare il controllo analogo si dovrebbe presupporre un uso improprio del potere di scioglimento, nei confronti del quale vi sarebbero rimedi giurisdizionali adeguati.

Infine rispetto alla riduzione della partecipazione Regione nella società che gestisce il servizio idrico (dal 49% al 20%), La Corte evidenzia che la norma va verso l'opposta direzione di quella segnalata dal governo. Inoltre il limite massimo del 20% non osta all'effettività del controllo analogo, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che scinde la quota azionaria detenuta dall'effettività del controllo stesso che è saldamento posto in capo ai comuni quali soggetti che usufruiscono del servizio idrico.

5. L'ESAME NEL MERITO: ULTERIORI QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

L'esame della questione del merito prosegue con l'esame dell'art. 8, comma 2 della legge regionale in esame, che fa salve alcune gestione poste al di fuori della gestione unica. La questione è dichiarata in parte inammissibili perché prive di qualsiasi motivazione.

Ulteriori questioni sulla salvezza delle gestioni esistenti sono interpretate dalla Corte come rispettose dei termini previsti dalla legislazione statale.

L'unica norma dichiarata incostituzionale riguarda la previsione che «[i]l requisito di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b) punto secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende soddisfatto anche per le sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia ai sensi del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U».

La norma è dichiarata incostituzionale in quanto le aree individuate dall'art. 142 del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato e i siti individuati in zona urbanistica H dal decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna), non corrispondono.